



GIUNTA REGIONALE

DETERMINA n.	DPE017/53	DEL 16/04/2026
DIPARTIMENTO	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	
SERVIZIO	GENIO CIVILE DI CHIETI – DPE017	
UFFICIO	DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI	
OGGETTO:	Codice Univoco CH/D/158. Ditta Arkema S.r.l. con sede legale in via Caldera 21 20153 Milano PI n. 00310760699. Concessione temporanea per derivazione di l/s. 3,00 d'acqua dal fiume Sinello, ad uso industriale, con opera di presa nel comune di Gissi (CH) in località Zona Industriale. Domanda di rinnovo della concessione assentita determina della Provincia di Chieti DT-1907 del 30/04/2008. CONCESSIONE TEMPORANEA DI DERIVAZIONE ACQUA AD USO INDUSTRIALE ai sensi dell'art. 22, DPGR n. 2/2023.	

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE:

- con nota inoltrata il giorno 27/11/2020 e acquisita al prot. n. RA/0391445/20 è stata acquisita l'istanza per il rinnovo della concessione assentita con disciplinare n. 15 di Repertorio del 19/02/2008;
- questo Servizio con nota con prot. RA/0047687/21 del 09/02/2021 ha provveduto a richiedere le integrazioni necessarie alla procedibilità dell'istanza;
- la ditta ha trasmesso le integrazioni con nota acquisita agli atti dello scrivente Servizio con prot. RA/0347533/21 del 27/08/21;
- il Genio Civile ha provveduto a chiedere ulteriori integrazioni con propria nota n. RA/0229187/23 del 29/05/2023. Tra le integrazioni richieste vi è la dichiarazione di mancanza di fonti alternative all'approvvigionamento;
- la Ditta con nota del 12/08/2023 acquisita agli atti al prot. n. RA/345299/23 del 16/08/2023 ha trasmesso quanto richiesto.
- questo Servizio con nota n. RA/433952/23 del 24/10/2023 non ritenendo esaustive i chiarimenti inviati ha chiesto ulteriori delucidazioni, chiedendo allo stesso tempo ad Arap e al Consorzio di Bonifica Sud di confermare o meno che lo stabilimento sia servito dalle loro reti consortili;
- Arkema s.r.l. ha trasmesso una nuova relazione in data 30/10/23, acquisita in pari data con prot. RA/443866/23;
- nel contempo ARAP ha comunicato con nota acquisita al prot. n. 391748/23 del 05/12/23 di avere la possibilità di poter soddisfare la richiesta di 200 mc/die richiesti;
- questo Servizio, ritendendo non soddisfatto quanto previsto dal R.D. 1775/33 art. 12 bis ha provveduto quindi a trasmettere all'Autorità Concedente il rigetto della domanda di rinnovo con propria nota prot. n. RA/255982/24 del 21/06/24.
- la Ditta ci ha trasmesso una nota acquisita al prot. n. RA/252054/24 del 19/06/2024 con la quale l'ARAP chiede alla ditta di valutare la possibilità di una ulteriore fonte di approvvigionamento da utilizzare come acqua di soccorso



GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg. recante “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica”, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento che all’Art. 60 prevede l’abrogazione del Regolamento 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (regolamento con il quale è stato avviato il procedimento di cui alla presente domanda).

RAVVISATO che in data 07/05/2025 si è svolto un incontro presso gli uffici del Genio Civile a cui ha partecipato sia la ditta che l’ARAP e che, come si evince dal verbale inviato con nota prot. RA/263177/25 del 24/06/2025 *“valutato l’impegno concreto da parte dell’impresa a realizzare nei termini anzidetti le vasche di accumulo, si impegna ad autorizzare eccezionalmente, un prelievo minimo di 1.000 mc/annuo per anni uno a termini di legge”*.

VISTA la nota n. 0128446/26 del 30/03/2026 con la quale la Ditta ha trasmesso la documentazione per la realizzazione del sistema di stoccaggio a servizio dell’impianto di Gissi richiedendo l’utilizzo dei pozzi esistenti come riserva di soccorso limitata a 1.000 mc per l’anno 2026 ed almeno 500 mc per l’anno 2027 nel presupposto di riuscire a mettere in funzione il nuovo sistema di stoccaggio secondo il cronoprogramma trasmesso e richiedendo inoltre l’utilizzo di uno dei pozzi ad uso antincendio senza limitazione temporale;

DATO ATTO che quanto sopra richiesto è accoglibile nella parte che riguarda l’utilizzo dei pozzi come riserva di soccorso, vista l’esiguità del prelievo e la durata temporalmente definita e limitata, fino al 2027, finalizzata alla realizzazione del sistema di stoccaggio, **ma che non è accoglibile nella richiesta del mantenimento di uno dei pozzi ad uso antincendio senza limitazione temporale, in quanto in conflitto con la normativa vigente che non prevede una istruttoria differente per questa casistica e che pertanto restano valide tutte le considerazioni fatte in narrativa;**

CONSIDERATO che L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale ha ritenuto che per le cosiddette piccole derivazioni, con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3/2017, attuativa dei DD.MM. n. 29/STA e n. 30/STA del 2017, la stessa ha fornito alle Amministrazioni concedenti gli indirizzi da osservare all’interno delle istruttorie sulle istanze e lo schema concettuale delle valutazioni previste dall’art. 12 bis del RD 1775/1933, valutazioni in esito alle quali può ritenersi ottemperata la verifica di cui all’articolo 7, comma 2, del medesimo RD 1775/1933, di fatto esprimendo, in tal modo, un “parere vincolante generale”.

CONSIDERATO che, con le limitazioni poste, la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale;

AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all’art. 20 del Regolamento Regionale di cui al Decreto 2/Reg./2023;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, che l’istanza di rinnovo della concessione, nelle limitazioni di 1.000 m³ per l’anno 2026 e 500 m³ per l’anno 2027 possa essere accolta stabilendo la portata derivabile media in 0,2 l/s, massima in 2 l/s, e pertanto la derivazione può essere considerata “trascurabile” ai sensi dell’art. 3 lettera ff) del reg. 2/2023;

RITENUTO, altresì, che la concessione avrà durata fino al **31/12/2027**.

VISTI:

- il R.D. 1775/1933 Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici;



GIUNTA REGIONALE

- la L. 241/1990 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la L. 59/1997, n. recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*” e relativi decreti attuativi;
- il D. Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n 59*”;
- il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le “*Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/98*”;
- la D.G.R. n.778/2020 “*Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e dell’Appennino Centrale, per l’attuazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi*”;
- la D.G.R. n.47/C del 07.02.2022 Procedimento tecnico – amministrativo per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica: adozione dell’istituto della conferenza decisoria della L. 241/91 e s.m.i. Approvazione criteri di esclusione delle istanze di concessioni preferenziali e in sanatoria con prelievi in atto dalla valutazione ambientale ex-ante;
- il Decreto n. 2/Reg. del 17 agosto 2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*”;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;
tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di approvare quanto in premessa richiamato che qui si intende riportato e trascritto.

Di stabilire che è accoglibile la richiesta formulata dalla Ditta con la nota n. 0128446/26 del 30/03/2026 esclusivamente per la parte relativa all’utilizzo dei pozzi esistenti come riserva di soccorso limitata a 1.000 mc per l’anno 2026 ed almeno 500 mc per l’anno 2027, ribadendo che non è in nessun modo **accoglibile la richiesta del mantenimento di uno dei pozzi ad uso antincendio senza limitazione temporale.**

Art 1. Autorizzazione

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla **Ditta Arkema S.r.l. con sede legale in Via Caldera, 21 20153 Milano PI n. 00310760699** di derivare acqua, **ad uso industriale**, nel Comune di Gissi(CH), Zona Industriale traversa 8 , nella misura di:

- **Portata media: 0,2 l/s.**
- **Portata massima: 2 l/s.**
- **Volume annuo complessivo: 1.000 mc/anno per il 2026 e 500 mc per il 2027;**



GIUNTA REGIONALE

Art 2. Durata

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata fino **al 31/12/2027**, subordinatamente all'osservanza delle condizioni impartite dalle Autorità competenti.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse, a cura e spese del concessionario, le opere della derivazione e i luoghi ripristinati.

Art 3. Canone annuo

Il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente dal concessionario, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Relativamente all'anno **2026** detto canone risulta pari ad di **€1.272,00 (euro milleduecentosettantadue/00)** importo stabilito dal comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003, ed aggiornato con D.G.R. 867 del 22.12.2025;

La somma predetta dovrà essere corrisposta mediante il versamento con PagoPa mediante il seguente link: <https://pagora.regione.abruzzo.it/> del sistema PagoPA nella sezione "PAGAMENTO DI UN AVVISO" o "PAGAMENTO SPONTANEO" presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) autorizzati (es. Istituto di Credito, Ufficio Postale), intestato alla "Regione Abruzzo – Servizio Demanio Idrico e Fluviale, con la causale: "Cap. 32107 – CH/D/11780 – Canone annualità 2025".

Il canone annuo sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Art 4. Esecuzione

Il Dirigente del Servizio Procedente è incaricato, per quanto di propria competenza, all'esecuzione della presente Determina.

Per quanto non previsto dal presente atto resta valido il disciplinare di concessione in essere.

DISPONE

di notificare la presente Concessione:

- all'Autorità Concedente Regionale, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale – DPC017;
- al Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024;
- al Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Ufficio Affari Generali, BURAT DPA016, per la pubblicazione sul bollettino ufficiale, secondo quanto previsto dall'Art. 41 del Decreto 2/Reg./2023;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- all'ARTA Abruzzo;
- alla Ditta Arkema s.r.l.;



GIUNTA REGIONALE

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., che nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ovvero al TAR competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'Estensore
(D.ssa Sabrina Tieri)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Arch. Stefano Suriani)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)